



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI GAETA**

**ORDINANZA N.65/2015**

Il Capo del Circondario Marittimo di Gaeta:

- VISTO:** Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell' Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale Lazio n°17 del 04/04/2012 e successivamente aggiornato con Decreti del Segretario Generale, costituito dai seguenti elaborati - relazione tecnica, norme di attuazione, cartografie ed allegati - con il quale vengono individuate le aree del territorio interessate da situazioni di pericolo connesse a fenomeni franosi e/o di inondazione, distinte in classi di pericolosità in funzione delle caratteristiche dei fenomeni rilevati e/o attesi;
- RILEVATO:** che, nello specifico, risulta segnalata un'area di rilevante criticità ai fini del dissesto idrogeologico interessante la fascia costiera in località Punta Cetarola del Comune di Itri, con soluzione di continuità dal confine del Comune di Sperlonga fino al confine con località Sant'Agostino del Comune di Gaeta, ai sensi del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), Fascia A, art. 6 e 16,;
- PRESO ATTO:** che la citata area, censita al catasto con foglio 66 particelle 93,94,95,103,102,19,101,97,20,35,100,108, nonché l'area demaniale antistante le succitate particelle, come evidenziate nella cartografia P.A.I. , può rappresentare un pericolo e/o rischio per frana per i fruitori delle stesse e per i beni ivi esposti;
- VISTO:** il divieto di accedere, campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, roulette, camper e simili, impartito con ordinanza n. 113 del 19.08.2015 del Comune di Itri, ai fini della tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, nel tratto costiero compreso tra il confine del Comune di Sperlonga fino al confine con la località S. Agostino del Comune di Gaeta;
- RITENUTO:** di dover integrare la predetta ordinanza comunale che dispone il divieto di sosta ed ogni tipo di attività che presupponga la permanenza di persone e/o cose nelle aree sottoposte a tutela per pericolo di frana, estendendo il divieto anche alle attività marittime connesse con la balneazione, pesca e diporto, che implicano la fruizione degli specchi acquei rientranti nell'area sottoposta a tutela per pericolo di frana molto elevato, come da planimetria P.A.I.
- RAVVISATA:** la necessità, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, di adottare misure interdittive degli specchi acquei potenzialmente interessati da pericoli di crolli e smottamenti;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

# ORDINA

**ART. 1** – in via cautelare, negli specchi acquei antistanti il tratto costiero sopra menzionato, come individuato nell'ordinanza n° 113/2015 emanata dal Comune di Itri, limitatamente ai tratti di mare a diretto contatto con costoni rocciosi aggettanti sul mare, **la fascia estendentesi per una profondità di metri 50 (cinquanta) dalla linea di costa è interdetta alla balneazione, attività subacquea, transito con unità da diporto, pesca sportiva nonché a qualsiasi attività e/o comportamento che ne implichi la fruizione;**

**ART. 2** – E' fatto onere all'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, di apporre idonea segnaletica monitoria plurilingue visibile anche da mare attestante i divieti di cui alla presente Ordinanza, nonché ogni ulteriore strumento segnalatorio atto ad indicare le aree oggetto di interdizione ed impedirne la fruizione;

**ART. 3** – I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti a norma dell'art. 53 del Decreto Legislativo n.171/05 e degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Gaeta, 15/09/2015

**IL COMANDANTE  
C.F.(CP) Cosimo NICASTRO**

